

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 ottobre 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA	REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)
<p>LEGGE REGIONALE 24 aprile 2019, n. 4.</p> <p><b>Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.</b> (19R00291) ..... Pag. 1</p> <p>LEGGE REGIONALE 24 aprile 2019, n. 5.</p> <p><b>Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.</b> (19R00292) ..... Pag. 7</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 maggio 2019, n. 6.</p> <p><b>Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).</b> (19R00293) ..... Pag. 13</p> <p>LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 7.</p> <p><b>Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).</b> (19R00294) ..... Pag. 15</p>	<p>LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 4.</p> <p><b>Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.</b> (19R00302) ..... Pag. 22</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 5.</p> <p><b>Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.</b> (19R00303) ..... Pag. 27</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 6.</p> <p><b>Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.</b> (19R00304) ..... Pag. 27</p> <p>LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 7.</p> <p><b>Debito fuori bilancio.</b> (19R00305) ..... Pag. 29</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 luglio 2019, n. 19.</p> <p><b>Modifiche al regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia.</b> (19R00301) ..... Pag. 30</p>





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2019, n. 4.

**Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

### Capo I

EFFETTI FINANZIARI DELL'ACCORDO IN MATERIA  
DI FINANZA PUBBLICA DEL 16 NOVEMBRE 2018

Art. 1.

*Effetti, finanziari derivanti dall'accordo in materia di finanza pubblica del 16 novembre 2018*

1. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il 16 novembre 2018 e recepito dall'art. 1, commi da 877 a 879, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), l'accantonamento a titolo di concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica è ridotto, per l'anno 2019, di euro 10.000.000 (Missione 20 - Programma 03 Altri Fondi).

2. In attuazione del punto 7 dell'accordo, l'importo complessivo attribuito alla Regione per euro 120.000.000, di cui euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, finalizzato a spese di investimento come determinate dalla presente legge, è iscritto alla parte entrata del bilancio di previsione della Regione (Titolo 4 - Tipologia 200 Contributi agli investimenti).

### Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI  
E ENTRATE PATRIMONIALI DELLA REGIONE

Art. 2.

*Agevolazione IRAP per il triennio 2019/2021*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,80 punti percentuali.

2. Limitatamente al periodo di efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 3, la riduzione di aliquota di cui al comma 1 assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

Art. 3.

*Esenzione IRAP per enti cooperativi*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, gli enti cooperativi a mutualità prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), soggetti all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, sono esentati dal pagamento dell'IRAP.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime *de minimis*.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altra modalità o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 4.

*Canoni di concessione di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico caratterizzate da una potenza nominale di concessione superiore a 3.000 kW, la base di calcolo del canone di cui all'art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), è fissata nella misura di euro 38,99 per ogni kW di potenza nominale di concessione, fermo restando l'aggiornamento periodico disposto, per le annualità successive, dalla giunta regionale, con propria deliberazione, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente.



## Art. 5.

*Canone di concessione del complesso funiviario*

1. L'uso trentennale derivante dalla concessione del complesso funiviario conducente a Punta Helbronner, in Comune di Courmayeur, assentito dalla Regione alla società Funivie Monte Bianco S.p.a. in data 19 febbraio 2014, è soggetto al pagamento di un canone annuo a decorrere dalla data di apertura al pubblico del complesso.

2. La giunta regionale definisce il criterio di determinazione del canone di cui al comma 1, riferito all'andamento della gestione e risultante dal bilancio, da rilevare ai termini di ciascun esercizio sociale, a decorrere dall'esercizio chiuso il 31 ottobre 2015, e i termini annuali di pagamento.

## Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA.  
MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

## Art. 6.

*Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale n. 19/2012*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è incrementato, per l'anno 2019, di euro 8.811.000, di cui euro 5.000.000 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 12/2018 e euro 3.811.000, di cui euro 3.835.000 in aumento e euro 24.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla legge regionale n. 12/2018, che sono conseguentemente modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 26, comma 1, lettera i).

2. L'incremento delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 5.000.000 è destinato a spese di investimento ed è assegnato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, a conguaglio a ciascun comune in modo tale da garantire il medesimo importo che si sarebbe determinato se tali risorse fossero state ripartite unitamente a quelle previste dall'art. 9, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 12/2018.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2019, a condizione che l'ente locale abbia comunicato alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione.

4. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 8.835.000 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio 2019/2021, per euro 2.700.000 alla Missione 4 - Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 50.000 alla Missione 5 -

Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), per euro 50.000 alla Missione 6 - Programma 01 (Sport e tempo libero), per euro 20.000 alla Missione 9 - Programma 04 (Servizio idrico integrato), per euro 285.000 alla Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 310.000 alla Missione 11 - Programma 01 (Sistema di protezione civile), per euro 100.000 alla Missione 11 - Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), per euro 320.000 alla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani) e per euro 5.000.000 alla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

5. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 1, si provvede, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni disposte dagli articoli 24 e 25.

6. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 è posticipato al 31 maggio 2019.


7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2018, resta salva l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal calcolo del limite percentuale massimo di cui all'art. 6, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2018 la spesa destinata all'impiego, con contratti di lavoro flessibile, di personale addetto ai servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili.

8. Al comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014), le parole: «con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V» sono sostituite dalle seguenti: «senza vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo III».

## Art. 7.

*Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati.*

1. Per l'anno 2019, al Comune di Pont-Saint-Martin è assegnato un contributo straordinario per euro 2.700.000, da erogare con modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati, destinata ad ospitare temporaneamente la sede dell'Istituzione scolastica Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose A e le classi della scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin, in conseguenza della chiusura della sede scolastica situata in via Carlo Viola del medesimo comune.



2. Alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, provvede direttamente il Comune di Pont-Saint-Martin, mediante le risorse aggiuntive derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 6, commi 1 e 4.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono, inoltre, definite le modalità con cui, al termine di utilizzo da parte del Comune di Pont-Saint-Martin, i moduli prefabbricati saranno messi a disposizione degli altri enti eventualmente interessati.

#### Art. 8.

##### *Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti*

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 12/2018 in euro 255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in euro 257.787.000 per l'anno 2021, è rideterminata in euro 255.734.848 per l'anno 2019, in euro 255.933.000 per l'anno 2020 e in euro 255.965.000 per l'anno 2021.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/2018 per l'anno 2019, già determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 253.843.348, è rideterminato in euro 254.293.348 (Missione 13 - Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già determinata ai sensi dell'art. 12, comma 15, della legge regionale n. 12/2018, in euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno 2020 ed in euro 5.850.000 per l'anno 2021, è rideterminata in euro 10.482.740,14 per l'anno 2019 ed in euro 7.650.000 per l'anno 2020 (Missione 13 - Programma 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

#### Art. 9.

##### *Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero*

1. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta e le infrastrutture a esso collegate e per il funzionamento della società Complesso ospedaliero Umberto Parini S.r.l. (COUP), nell'ambito del mandato conferito con convenzione sottoscritta il 2 marzo 2010 tra la Regione, Finaosta S.p.a. e Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per la progettazione e la realizzazione delle opere, è determinata in complessivi euro 108.625.000 dal 2019 al 2025, di cui euro 275.000 per l'anno 2019, euro 6.975.000 per l'anno 2020 e euro 20.275.000 per l'anno 2021, salva diversa rimodulazione della spesa, da effettuarsi con legge regionale, in conseguenza degli esiti della valutazione costi/benefici di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12/2018 (Missione 13 - Programma 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

#### Art. 10.

##### *Definizione dei rapporti finanziari concernenti la mobilità sanitaria passiva anni 1997/2010*

1. Ai fini della regolazione dei saldi passivi di mobilità sanitaria interregionale per il periodo 1997/2010 pari a complessivi euro 79.532.761,13, di cui euro 38.647.121,13 per gli anni 1997/2004 e euro 40.885.640 per gli anni 2005/2010, è autorizzato il pagamento di quindici rate annuali, dal 2019 al 2033, per euro 5.332.761,13 per l'anno 2019 e euro 5.300.000, per gli anni dal 2020 al 2033, in attuazione del piano di rateizzazione concordato con la Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 6 marzo 2019.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede per il triennio 2019/2021 per complessivi euro 15.932.761,13, a valere sui fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti (Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva), e, per gli anni successivi, nel modo seguente:

a) a valere sugli stanziamenti dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti che saranno previsti sui futuri bilanci della Regione per complessivi euro 22.078.694,87 (Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva);

b) a valere sugli appositi stanziamenti che saranno previsti nei futuri bilanci della Regione per la somma residua pari ad euro 41.521.305,13 (Missione 13 - Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

#### Art. 11.

##### *Disposizioni in materia di ARPA. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7*

1. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.), è sostituito dal seguente:


«4. Le attività istituzionali di cui all'art. 3 rese a favore dell'Azienda USL sono finanziate a valere sul trasferimento ordinario annuale della Regione di cui al comma 1.»

2. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/2018 è abrogato.

#### Art. 12.

##### *Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale*

1. La quota di cofinanziamento regionale per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), determinata in euro 4.622.609,58 per



il triennio 2019/2021, dall'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 12/2018, è rideterminata in euro 4.658.321,58 e annualmente così suddivisa:

- a) anno 2019 euro 2.177.502,06;
- b) anno 2020 euro 1.615.705,44;
- c) anno 2021 euro 865.114,08.

2. La spesa complessiva a carico della Regione per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), determinata in euro 6.362.657,73 per il triennio 2019/2021, dall'art. 16, comma 6, della legge regionale n. 12/2018, è così rideterminata tra quota di cofinanziamento e quota aggiuntiva:

a) euro 5.568.377,73, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2019 euro 3.285.019,15;
- 2) anno 2020 euro 1.500.952,13;
- 3) anno 2021 euro 782.406,45;

b) euro 794.280,00, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, così suddivisa:

- 1) anno 2019 euro 464.760,00;
- 2) anno 2020 euro 164.760,00;
- 3) anno 2021 euro 164.760,00.

#### Art. 13.

*Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84.*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale), è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Contributi per ricercatori). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo. Il bando stabilisce, inoltre, criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi, anche in deroga a quanto previsto per gli altri interventi di cui alla presente legge.»

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 55.000 per l'anno 2019 e in annui euro 108.000 a decorrere dal 2020. Il predetto onere fa carico e trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

#### Art. 14.

*Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attività professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/2003 deve interpretarsi nel senso che gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, salvo che si tratti di interventi finanziati in regime *de minimis*.

3. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2018 è abrogato.

4. L'autorizzazione di spesa complessiva della legge regionale n. 6/2003 è modificata per il triennio 2019/2021, per gli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 26, comma 1, lettera h).


#### Art. 15.

*Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14.*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Premi per la creazione di imprese). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per sostenere la creazione di start up innovative e di spin off innovative di imprese esistenti prevedendo la corresponsione di aiuti senza costi ammissibili individuabili in denaro alle imprese. Il bando stabilisce criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi per investimenti, stabilendo i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, e specifiche procedure di selezione delle imprese e definisce, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse, anche in deroga a quanto previsto per gli altri contributi di cui alla presente legge.»

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 150.000 per l'anno 2019. Il predetto onere fa carico e trova copertura per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 14, Programma 01, a valere su fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).



## Art. 16.

*Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17.*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di conservare la tradizionale pratica della transumanza, garantendo la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento bovino, possono essere concessi aiuti a fondo perduto per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi di proprietà o condotti da terzi, nella misura massima prevista con deliberazione della giunta regionale.».

2. Dopo il comma 6-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2016, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«6-ter. Gli aiuti di cui al comma 6-bis sono concessi in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204/1 del 1° luglio 2014, previa autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

3. Dopo il comma 6-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2016, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«6-quater. La giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione, prevede:

a) i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità e l'importo massimo degli aiuti previsti dal presente articolo;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020;

d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, concernente gli aiuti di cui al comma 6-bis.».

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo è determinato in annui euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura mediante la riduzione di altri interventi previsti dalla legge regionale n. 17/2016 nell'ambito della stessa Missione 16 - Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

## Art. 17.

*Finanziamento delle spese per interventi di adeguamento normativo presso il Convitto regionale F. Chabod*

1. Per l'anno 2019, la Regione è autorizzata ad erogare un trasferimento straordinario al Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, per il rimborso delle spese sostenute per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio relativi ai locali concessi in uso promiscuo alla Regione per garantire la continuità didattica, nelle more della ristrutturazione dell'immobile sede del Liceo scientifico Edouard Bérard, in Comune di Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 27.921 per l'anno 2019 (Missione 4 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione).

## Art. 18.

*Finanziamento progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto dell'immobile ex priorato e Collegio Saint-Bénin.*

1. Per l'anno 2019, è autorizzato il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto per studenti dell'immobile, denominato Ex priorato e Collegio Saint-Bénin, in Comune di Aosta, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrata dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione ad attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, secondo criteri e modalità funzionali ai fini istituzionali della stessa, con impegno della Regione ad avviare le attività di indagine e progettazione finalizzate al recupero dell'immobile storico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 286.000 euro per l'anno 2019 (Missione 4 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione).

## Art. 19.

*Finanziamento Associazione abbonamento musei.it*

1. In armonia con quanto previsto dagli articoli 6, 111 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione, al fine di favorire lo sviluppo della cultura, promuove la conoscenza del patrimonio culturale e ne assicura le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche mediante il finanziamento, in qualità di socio ordinario, dell'attività dell'Associazione abbonamento musei.it, riconoscendone le finalità di interesse pubblico, consistenti nella promozione e nel coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale, in un'ottica, regionale e sovraregionale, favorita dall'utilizzo e dallo sviluppo di un'unica carta di libero accesso valida per i musei e i beni convenzionati.



2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, a decorrere dall'anno 2019, oltre al versamento della quota di iscrizione, contribuisce all'attività dell'Associazione abbonamento musei.it mediante un finanziamento annuo di euro 120.000.

3. La giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, approvata con propria deliberazione, i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui 120.000 euro per il triennio 2019/2021 e trova copertura nell'ambito della Missione 5 - Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

#### Art. 20.

*Autorizzazione al rientro dalla Gestione speciale presso Finaosta S.p.a. di tutti gli interventi. Modificazione alla legge regionale n. 12/2018.*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 12/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Disciplina contabile delle operazioni di spesa autorizzate in Gestione speciale di Finaosta S.p.a.). — 1. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa autorizzate nell'ambito del fondo in Gestione speciale di Finaosta S.p.a. di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione, comprese quelle derivanti dall'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e concluso nel 2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio regionale, mantenendo, ove necessario, i vincoli di destinazione, in applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.»

#### Art. 21.

*Definizione dei rapporti finanziari con la Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.*

1. Per l'anno 2019, la giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per euro 200.000 (Missione 1 - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato).

#### Art. 22.

*Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati, rispettivamente, negli allegati di cui all'art. 26, comma 1, lettere a) e b), per un importo complessivo di euro 122.181,31.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

#### Art. 23.

*Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa*

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 12/2018 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'art. 26, comma 1, lettera h).

#### Capo IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER IL TRIENNIO 2019/2021

#### Art. 24.


*Variazione allo stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate negli allegati di cui all'art. 26, comma 1, lettere c) ed e).

#### Art. 25.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate negli allegati di cui all'art. 26, comma 1, lettere d) e f).





## Art. 26.

*Allegati*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

*a)* elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 118/2011;

*b)* elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 118/2011;

*c)* prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

*d)* prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

*e)* prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte entrata;

*t)* prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte spesa;

*g)* quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

*h)* rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali;

*i)* rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale.

## Art. 27.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 aprile 2019.

*Il Presidente:* FOSSON

(*Omissis*).

19R00291

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2019, n. 5.

**Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta n. 19 del 30 aprile 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4*

1. Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Nonne procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), le parole: «Compete all'assessorato ai lavori pubblici provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico provvede».

Art. 2.


*(Disposizioni in materia di obblighi itticiogenici. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i concessionari di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per uso idroelettrico, industriale e per scambio termico sono tenuti a corrispondere, a compensazione dei maggiori oneri ricadenti sulla gestione alieutica determinati dalla derivazione idrica, una somma annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al 2 per cento del canone stesso, da versare direttamente al Consorzio entro il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua è corrisposta dai concessionari in sostituzione di ogni altro onere versato per le medesime finalità e a qualsiasi titolo in essere alla data del 1° gennaio 2020.».

2. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 34/1976, è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* dai proventi degli oneri imposti ai sensi dell'art. 3-bis.».



## Art. 3.

*Disposizioni in materia di formazione turistica professionale. Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-ter) la fondazione potrà svolgere attività di ricerca attraverso la sperimentazione delle materie prime provenienti dal territorio finalizzata alla ideazione di tecniche e metodi innovativi nel settore enogastronomico; l'attività di ricerca potrà essere estesa ai metodi di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la durata della fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2053;».

2. Il comma 2 dell'art. 2-bis della legge regionale n. 20/1991 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, dura in carica cinque anni ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo e da due altri membri, nominati, con deliberazione della giunta regionale, tra soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità o in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il presidente della fondazione.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 2-ter della legge regionale n. 20/1991, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Il direttore si avvale della collaborazione di un comitato direttivo da lui presieduto e composto da non più di altri quattro dipendenti della fondazione, che restano in carica per una durata pari a quella del consiglio di amministrazione che li nomina; il direttore può conferire al comitato direttivo o a singoli componenti una o più deleghe per l'esercizio di determinate attività di sua competenza.».

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione della fondazione delibera le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto, conseguenti alle modificazioni alla legge regionale n. 20/1991, introdotte dal presente articolo. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e statutarie, la giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione; sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo presidente, restano in carica il presidente e i restanti componenti del consiglio di amministrazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*Disposizioni in materia di incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante il sostegno all'attività di produzione e di vendita dei relativi manufatti».

2. Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 44/1991 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni artigianali tipiche e tradizionali di cui al comma 1, nonché le attività di loro trasformazione in manufatti tipici e tradizionali. Sono, altresì, ammesse a contributo le produzioni, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche.».

## Art. 5.

*Disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27*

1. L'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Tariffa del servizio idrico integrato). — 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.

3. La tariffa di riferimento è rappresentata dalla somma delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi volumi di acqua erogati.

4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite:

a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018.



6. Presso il BIM sono istituiti:

a) il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi;

b) il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico.

7. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto.

8. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al presente articolo. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.

9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della giunta regionale.»

#### Art. 6.

*Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.»

2. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), a valere sui fondi di rotazione di cui all'art. 21.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ven-

tiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.»

4. Dopo il comma 3-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-ter. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), è contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro trentasei mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001, è inserito il seguente:

«2-bis. I mutui sono inoltre revocati nei casi di cui agli articoli 7, comma 3-bis, e 12, commi 3-bis e 3-ter.»

6. Con riferimento ai mutui concessi, a valere sulla legge regionale n. 19/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto, lo stesso deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione, anche parziale, entro i seguenti termini:

a) dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i mutui concessi in data antecedente al 15 aprile 2017;

b) ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i mutui concessi a decorrere dal 15 aprile 2017 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i termini per l'erogazione a saldo dei mutui di cui al comma 6, lettera a), e di quelli concessi a valere sulla legge regionale n. 19/2001 in data antecedente al 15 aprile 2017 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato stipulato il relativo contratto con erogazione solo parziale.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 6 e di quelli stabiliti ai sensi del comma 7 comporta la revoca del mutuo, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001.

#### Art. 7.

*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede;



b) dal sovrintendente agli studi della regione, o suo delegato;

c) da tre consiglieri regionali, nominati dal consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno rappresentante la minoranza;

d) da un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

e) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

f) dai rappresentanti designati dalle quattro associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

g) da un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo delegato;

h) da un rappresentante designato dagli enti del terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato.»

2. Alla fine del capo IV della legge regionale n. 7/2003, dopo l'art. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis (Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e patto di formazione). — 1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il patto per il lavoro e il patto di formazione di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, del citato decreto-legge possono essere stipulati presso i centri per l'impiego e presso gli enti iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro.»

3. Nelle more dell'adozione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione 2020/2022, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2003, la giunta regionale individua, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), gli indirizzi per gli interventi di politiche attive del lavoro per l'anno 2019.

#### Art. 8.

*Disposizioni in materia di stazioni e delle strutture radioelettriche. Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25*

1. All'art. 11 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) impianti con sistemi di comunicazione puntomultipunto fissi con potenza al connettore d'antenna, come definita dalla normativa tecnica di riferimento, maggiore a 10 Watt;»;

b) la lettera d) è abrogata;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b).».

2. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 8 marzo 2013, n. 6, è abrogato.

#### Art. 9.

*Disposizioni in materia di voucher per l'accesso ai nidi d'infanzia. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11*

1. Al comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), le parole: «entro il 30 aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2019».

#### Art. 10.

*Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis, tale somma è versata, anziché al comune, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.»

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2008, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il contributo deve essere versato al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta entro trenta giorni dalla data di svincolo della garanzia finanziaria costituita a favore della regione a fini autorizzativi.»


#### Art. 11.

*Disposizioni in materia di indennizzi e misure preventive per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), è sostituito dal seguente:

«2. Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.»

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2010, come sostituito dal comma 1.



## Art. 12.

*Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20*

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

«3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.»

2. All'art. 9 della legge regionale n. 20/2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera h) del comma 2, è aggiunta la seguente:

«h-bis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprietà, fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il consorzio convoca l'assemblea dei consorziati affinché i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l'eventuale titolarità dei predetti beni. L'assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all'art. 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalità dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprietà di cui essi vantano la titolarità, dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilità, per il consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).».

3. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2012, le parole: «delle opere di miglioramento fondiario» sono soppresse.

## Art. 13.

*Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24*

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

## Art. 14.

*Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è aggiunta la seguente:

«f-bis) insussistenza di morosità nei confronti dell'ente gestore nel pagamento di canoni o di oneri accessori riferiti ad altri interventi ottenuti ai sensi della presente legge.»

2. L'art. 22 della legge regionale n. 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso). — 1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso.

2. Il concorso può essere indetto, sulla base dei criteri generali definiti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con il CPEL, dal comune per il proprio ambito territoriale, dal comune capofila, per un ambito territoriale sovracomunale, o dall'ARER per l'ambito regionale. Nel caso di concorso indetto per un ambito territoriale sovracomunale o per l'ambito regionale, alla pubblicazione del relativo bando si procede entro e non oltre il 30 giugno.

3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la massima pubblicità, anche con altre forme ritenute idonee, i bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, sono pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati.

4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la giunta regionale può autorizzare, su proposta degli enti interessati, l'emanazione di bandi speciali.»

3. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/2013 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2013, le parole: «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando».

5. All'art. 26 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando»;

b) al comma 3, le parole: «dal comune» e «del comune» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «dall'ente che ha emanato il bando» e «dell'ente che ha emanato il bando»;

c) al comma 4, le parole: «al comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando».

6. All'art. 27 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando»;



b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si procede all'aggiornamento della graduatoria se, entro il 30 giugno, è indetto un nuovo concorso per un ambito territoriale che includa quello dell'ente cui è riferita la graduatoria. In tal caso, la graduatoria dell'ente cui la stessa è riferita cessa di avere efficacia il 31 dicembre dell'anno di approvazione definitiva della graduatoria relativa al nuovo concorso, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio successivo, e le domande già presentate ai sensi del comma 1 sono trasmesse all'ente che ha emanato il nuovo bando, cui compete, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 24, anche la richiesta di eventuale documentazione integrativa utile al completamento dell'istruttoria.»;

c) al comma 4, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente che ha emanato il bando»;

d) al comma 5, le parole: «dal comune» e «del comune» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «dall'ente che ha emanato il bando» e «dell'ente che ha emanato il bando»;

e) al comma 6, le parole: «al comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente che ha emanato il bando»;

f) al comma 7, le parole: «del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente che ha emanato il bando».

7. All'art. 28 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il comune» e «dal comune» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «l'ente che ha emanato il bando» e «dall'ente che ha emanato il bando»;

b) al comma 4, le parole: «Il comune» e «al comune» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «L'ente che ha emanato il bando» e «all'ente che ha emanato il bando».

8. All'art. 29 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal comune territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore, in applicazione dei criteri previsti dal bando e»;

b) al comma 3, le parole: «Il comune» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore».

9. All'art. 30 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ente gestore comunica l'assegnazione agli aspiranti assegnatari e le modalità per la scelta dell'alloggio tra quelli disponibili, dandone previa comunicazione al comune di residenza e a quello in cui è situato l'alloggio da assegnare.»;

b) al comma 3, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore»;

c) al comma 4, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore»;

d) al comma 6, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore».

10. All'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, l'ente gestore adotta il provvedimento di assegnazione e comunica agli assegnatari le modalità e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la stipulazione del contratto di locazione.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: «trasmette tutti gli atti al comune interessato per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «pronuncia la decadenza dell'assegnazione»;

d) al comma 7, le parole: «trasmette gli atti al comune interessato per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «pronuncia la decadenza dell'assegnazione».

11. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/2013, le parole: «emanati dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «emanati ai sensi dell'art. 22».

12. All'art. 41 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «dal comune territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»;

b) al comma 2, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore»;

c) al comma 3, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore».

13. All'art. 42 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «dal comune territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»;

b) al comma 2, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore»;

c) al comma 3, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore»;


d) al comma 5, le parole: «dal comune» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente gestore».

14. All'art. 43 della legge regionale n. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il comune territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente gestore»;

b) al comma 2, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore»;

c) al comma 3, le parole: «il comune» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente gestore».



## Art. 15.

*Disposizioni in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è inserito il seguente:

«3-bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto entro diciotto mesi dalla data di concessione del mutuo.».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 13/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b)* non siano rispettati i termini di cui agli articoli 44, comma 4, e 48, comma 3-bis;».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di mutuo presentate e ai mutui concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 16.

*Lavori di manutenzione del Convitto regionale Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone di Châtillon*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma secondo, della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), il Convitto regionale Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, in Comune di Châtillon, è autorizzato ad eseguire, con oneri a carico del proprio bilancio, lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'edificio, sede del convitto, alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## Art. 17.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

## Art. 18.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 aprile 2019

*Il Presidente:* FOSSON

(*Omissis*).

**19R00292**

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2019, n. 6.

**Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 26 dell'11 giugno 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), conformandosi all'intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi ai sensi della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).



3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 "Norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali").

#### Art. 2.

##### *Rideterminazione*

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'art. 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'art. 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2 allegata all'intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'art. 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (Allegato 1 ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'intesa, le aliquote base dell'allegato A sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'art. 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'allegato A di cui al medesimo

comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2015.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

#### Art. 3.

##### *Montante contributivo*

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'intesa.

2. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali indicati nella nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi allegata all'intesa ovvero sulla base delle indennità consiliari e delle percentuali di trattenuta sulle stesse stabilite dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di riferimento.

#### Art. 4.

##### *Rivalutazione*

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 5.

##### *Disposizione finale*

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali).

#### Art. 6.

##### *Abrogazioni*

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19/2015 sono abrogati a far data dal 1° novembre 2019.

#### Art. 7.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale 2019/2021.





## Art. 8.

*Entrata in vigore e decorrenza di effetti*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° novembre 2019.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 maggio 2019.

*Il Presidente:* FOSSON

(*Omissis*).

19R00293

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 7.

**Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 5 giugno 2019)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

PREFERENZA UNICA, RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

## Art. 1.

*Modificazione all'art. 1*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), la parola: «preferenze» è sostituita dalle seguenti: «un'unica preferenza».

## Art. 2.

*Inserimento dell'art. 3.1*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 3/1993 è inserito il seguente:

«Art. 3.1 (*Limiti di mandato*). — 1. Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.».

## Art. 3.

*Modificazione all'art. 3-bis*

1. Il comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. In ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 35 per cento, arrotondato all'unità inferiore.».

## Art. 4.

*Modificazioni all'art. 6*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «non meno di mille e non più di millecinquecento elettori» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di novecento e non più di millequattrocento elettori».

3. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente: «La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore della cancelleria del tribunale ordinario, segretario della Procura della Repubblica, sindaco, assessore comunale, presidente di consiglio comunale, segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco e consigliere comunale che comunichi la propria disponibilità al sindaco.».

## Art. 5.

*Modificazioni all'art. 7.*

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5.».

2. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «presso ogni seggio» sono inserite le seguenti: «, ogni ufficio di scrutinio».



## Art. 6.

*Modificazione all'art. 13*

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni» e le parole: «ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «ore 18,00».

## Art. 7.

*Modificazione all'art. 17*

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Accanto a ogni singolo contrassegno è tracciata una linea orizzontale per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per un candidato della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 34*

1. L'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Voti di lista e preferenza unica*). — 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per un unico candidato della lista da lui votata.

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. È possibile indicare il numero arabo corrispondente al candidato che si intende votare.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.

5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il preferito.

6. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente a una di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il preferito.

7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto all'unica prevista dal comma 2 sono nulle.

8. Sono vietati altri segni o indicazioni.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 35*

1. L'art. 35 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Ulteriori modalità per l'indicazione della preferenza*). — 1. L'indicazione della preferenza può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito. Tale preferenza è efficace purché sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante un numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo.

3. La preferenza espressa in numero sulla riga è nulla se ne derivi incertezza; tuttavia è valida agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2.

4. È nulla la preferenza in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. È, altresì, nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.».

## Art. 10.

*Modificazione all'art. 41*

1. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«2. È considerato valido, intendendosi votata la lista cui appartiene il candidato preferito, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di una preferenza per un candidato appartenente alla medesima lista.».

## Art. 11.

*Sostituzione della tabella B e inserimento della tabella B-bis*

1. La tabella B allegata alla legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Dopo la tabella B allegata alla legge regionale n. 3/1993, come sostituita dal comma 1, è inserita la tabella B-bis allegata alla presente legge.


*Capo II*

## SCRUTINIO CENTRALIZZATO DEI VOTI

## Art. 12.

*Modificazioni all'art. 12*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «di ciascuna sezione» sono inserite le seguenti: «, di ciascun ufficio di scrutinio».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1993, è inserito il seguente:

«2-bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del comune sede di polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai presidenti degli uffici di scrutinio.»

#### Art. 13.

##### *Inserimento dell'art. 14-bis*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Spoglio centralizzato*). — 1. Per lo spoglio delle schede votate sono istituiti complessivamente otto poli di scrutinio, di cui uno nel Comune di Aosta e uno in ognuna delle *Unités des Communes valdôtaines*, fatta eccezione per le *Unités Mont-Rose* e *Walser* che costituiscono un unico polo.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua le sedi di polo di scrutinio nei comuni facenti parte delle *Unités* e stabilisce, altresì, il numero degli uffici di scrutinio per singolo polo.

3. In ciascun polo sono costituiti gli uffici di scrutinio, composti ciascuno da un presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.»

#### Art. 14.

##### *Inserimento dell'art. 15-bis*

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento degli uffici di scrutinio e dei rispettivi poli*). — 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco del comune sede di polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi uffici di scrutinio e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.

2. Il sindaco del comune sede di polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli uffici di scrutinio e delle sale sedi dei poli di scrutinio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il presidente della regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.»

#### Art. 15.

##### *Modificazioni all'art. 16*

1. Alla rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «agli uffici di sezione».

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 12, comma 2;».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993, è inserita la seguente:

«i-bis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'art. 39, comma 1, lettera e-bis);».

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «con la conservazione delle schede» sono sostituite dalle seguenti: «per la conservazione delle schede».

#### Art. 16.

##### *Inserimento dell'art. 16-bis*

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 3/1993, come modificato dall'art. 14, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Consegna locali e materiale elettorale agli uffici di scrutinio*). — 1. Il sindaco del comune sede di polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i presidenti degli uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 12, comma 2-bis;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio.

2. Il presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al sindaco del comune sede di polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i presidenti di sezione designati presidenti degli uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'art. 16.»

#### Art. 17.

##### *Modificazioni all'art. 17*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 le parole «A e B» sono sostituite dalle seguenti: «A, B e B-bis».



2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito al seguente:

«2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate e, limitatamente alla tabella B, l'indicazione «programma di lista» o «programma comune»».

#### Art. 18.

##### *Modificazioni all'art. 20*

1. Alla rubrica dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dell'ufficio di scrutinio e dei presidenti responsabili di polo».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i presidenti di cui al comma 1, i presidenti degli uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, per ogni polo di scrutinio, quattro presidenti responsabili di polo effettivi, scelti tra i presidenti di sezione iscritti all'albo di cui all'art. 19, ai quali spettano funzioni di coordinamento. Il sorteggio individua, inoltre, otto presidenti responsabili di polo supplenti.»

3. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a presidente di ufficio di scrutinio e a responsabile di polo di scrutinio.»

4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «Presidente» sono inserite le seguenti: «di seggio».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, come modificato dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. In caso di impedimento di uno o più presidenti degli uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i sindaci dei comuni appartenenti al polo di scrutinio loro delegati.»

6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, introdotto dal comma 5, è aggiunto il seguente:

«4-ter. In caso di impedimento di uno o più presidenti responsabili di polo di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i presidenti responsabili di polo sorteggiati in qualità di supplenti.»

#### Art. 19.

##### *Modificazione all'art. 21*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1993, è inserito il seguente:

«1-bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli uffici di scrutinio presso i poli di scrutinio.»

#### Art. 20.

##### *Modificazione all'art. 23*

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, degli uffici di scrutinio e ai presidenti responsabili di polo di scrutinio, senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze regionali.»

#### Art. 21.

##### *Modificazioni all'art. 25*

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «ufficio elettorale» sono introdotte le seguenti: «di sezione».

#### Art. 22.

##### *Inserimento dell'art. 26-bis*

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Poli di scrutinio e uffici di scrutinio). —  
1. La sede di polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli uffici di scrutinio. Ogni ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di polo e degli uffici di scrutinio sono specificate all'art. 26.

2. I presidenti degli uffici di scrutinio responsabili di polo, così come individuati all'art. 20, comma 1-bis, alla chiusura degli uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera e-bis).

3. I presidenti degli uffici di scrutinio responsabili di polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.»

#### Art. 23.

##### *Modificazione all'art. 27*

1. Al comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/1993 le parole: «ore ventidue» sono sostituite dalle seguenti: «ore ventitré».

#### Art. 24.

##### *Modificazioni all'art. 29*

1. Alla rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'ufficio di scrutinio e nella sede di polo».



2. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «Presidente del seggio» sono sostituite dalla seguente: «Presidente».

Art. 25.

*Modificazione all'art. 36*

1. Al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 3/1993 le parole: «ore ventidue» sono sostituite dalle seguenti: «ore ventitré».

Art. 26.

*Modificazioni all'art. 39*

1. Alla rubrica dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Conclusione delle operazioni di votazione».

2. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera *d)* nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera *d)*, quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore».

3. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, come modificata dal comma 2, è inserita la seguente:

«*e-bis)* apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;».

4. Dopo la lettera *e-bis)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

«*e-ter)* al termine delle operazioni di cui alla lettera *e-bis)*, compila il verbale della votazione in duplice copia;».

5. Dopo la lettera *e-ter)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 4, è inserita la seguente:

«*e-quater)* forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;».

6. Dopo la lettera *e-quater)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 5, è inserita la seguente:

«*e-quinquies)* compila la comunicazione da inoltrare alla sede di polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate;».

7. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«*f)* forma un plico, da inviare, alla presidenza della sezione, contenente il bollo, per i presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali;».

8. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, come sostituita dal comma 7, è inserita la seguente:

«*f-bis)* deposita presso la segreteria del comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune;».

9. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«*g)* dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.».

10. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «lettera *e)*» sono inserite le seguenti: «ed *e-quater)*».

11. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. I presidenti degli uffici di sezione, accompagnati da rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano alla sede del polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera *e-quinquies)*».

12. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

Art. 27.

*Sostituzione dell'art. 40*

1. L'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Scrutinio dei voti*). — 1. I presidenti responsabili di polo di scrutinio, designati ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis)*, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono, verificano che il contenuto della busta corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da uffici di sezione diversi.

2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

3. Alle ore otto dello stesso giorno, i presidenti degli uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.



4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.

5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al presidente dell'ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e l'eventuale preferenza espressa; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'ufficio di scrutinio.

7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta a scatola, dopo lo spoglio del voto.

8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»

#### Art. 28.

##### *Modificazione all'art. 43*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «dell'ufficio di scrutinio».

#### Art. 29.

##### *Modificazioni all'art. 44*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «il presidente del seggio» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente dell'ufficio di scrutinio».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 3/1993 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «della sezione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ufficio di scrutinio».

4. Al comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «lettere *a)*, *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)* e *b)*».

5. Il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal presidente dell'ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune sede di polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltrare agli uffici cui sono diretti.»

#### Art. 30.

##### *Sostituzione dell'art. 45*

1. L'art. 45 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore*). — 1. Se per causa di forza maggiore l'ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'art. 40 entro il termine indicato dall'art. 40, comma 4, il presidente dell'ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:

*a)* formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

*b)* chiudere le schede non scrutinate in una busta;

*c)* formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'ufficio nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.


3. Il materiale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è portato dal presidente dell'ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.»

#### Art. 31.

##### *Modificazioni all'art. 46*

1. La rubrica dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1993 è sostituita dalla seguente: «Verbale delle operazioni di scrutinio».



2. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Il verbale dello scrutinio dell'ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.»

Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 47*

1. L'art. 47 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Operazioni successive a quelle di scrutinio*). — 1. Il presidente dell'ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla presidenza della regione, tramite il comune sede di polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente dell'ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'art. 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 45, è portato subito da due membri almeno dell'ufficio di scrutinio al tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede il polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune.»

Art. 33.

*Sostituzione dell'art. 49*

1. L'art. 49 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Operazione dell'ufficio elettorale regionale*). — 1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli uffici di scrutinio, in conformità all'art. 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

b) procede, per ogni ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del comune sede di polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'art. 54, comma 4.»

Art. 34.

*Modificazione all'art. 50*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 3/1993 le parole: «nelle singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli uffici di scrutinio».

Art. 35.

*Modificazioni all'art. 54*

1. Al comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «sezione elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio di scrutinio».

2. Il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti ripilogativi per ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal presidente dell'ufficio elettorale regionale alla segreteria del consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.»

Art. 36.

*Modificazioni all'art. 62*

1. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «presidenti di seggio» sono sostituite dalla seguente: «presidenti».

2. Il comma 5 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei poli e degli uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali di sezione e degli uffici di scrutinio sono anticipate dal comune e rimborsate dalla regione.»



## Art. 37.

*Rinvio*

1. La giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, gli aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle operazioni di scrutinio centralizzato dei voti disciplinate dal presente capo.

## Art. 38.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 16 ottobre 2017, n. 15 (Disciplina sperimentale della procedura di scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)), è abrogata.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 39.

*Voto elettronico*

1. La giunta regionale valuta, per il tramite delle strutture regionali competenti, la percorribilità dell'uso di apparecchiature elettroniche per le operazioni di voto e di scrutinio, tenuto conto degli effetti di tale innovazione sul procedimento elettorale.

2. Verificata l'eventuale fattibilità della soluzione di cui al comma 1, saranno disposti, con legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, gli opportuni adeguamenti alle disposizioni per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée Aoste*.

Aosta, 4 giugno 2019

*Il Presidente:* FOSSON

(*Omissis*).

19R00294

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 4.

**Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 - Sezione Generale del 1° agosto 2019*).

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Approvazione del rendiconto generale*

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espone negli articoli seguenti.

## Art. 2.

*Entrate di competenza  
dell'esercizio finanziario 2018*

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 6.265.631.153,20, di cui euro 5.712.986.009,17 sono state riscosse e versate ed euro 552.645.144,03 sono rimaste da riscuotere.

## Art. 3.


*Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2018*

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 5.963.628.273,91 di cui euro 5.356.836.588,45 sono state pagate ed euro 606.791.685,46 sono rimaste da pagare.

## Art. 4.

*Residui attivi degli esercizi finanziari 2017  
e precedenti*

1. I residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:





residui iniziali	euro 1.976.501.514,94
dei quali nell'esercizio 2018 sono stati riscossi e versati	euro 706.151.585,63
sono stati eliminati	euro 70.609.742,03
e sono rimasti da riscuotere	euro 1.199.740.187,28

## Art. 5.

*Residui passivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti*

1. I residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

residui iniziali	euro 1.821.505.519,73
dei quali nell'esercizio 2018 sono stati pagati	euro 1.031.305.723,40
sono stati eliminati	euro 72.718.722,98
e sono rimasti da pagare	euro 717.481.073,35

## Art. 6.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:


somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2018 (art. 2)	euro 552.645.144,03
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (art. 4)	euro 1.199.740.187,28
residui attivi al 31 dicembre 2018	euro 1.752.385.331,31

## Art. 7.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018*

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2018 (art. 3)	euro 606.791.685,46
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2017 e precedenti (art. 5)	euro 717.481.073,35
residui passivi al 31 dicembre 2018	euro 1.324.272.758,81



## Art. 8.

*Situazione di cassa*

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 Kassenfonds am 31. Dezember 2017		€ 1.370.151.950,83	
	RESIDUI / RÜCKSTÄNDE	COMPETENZA / KOMPETENZ	
Riscossioni / Einhebungen	€ 706.151.585,63	€ 5.712.986.009,17	€ 6.419.137.594,80
Pagamenti / Zahlungen	€ 1.031.305.723,40	€ 5.356.836.588,45	€ 6.388.142.311,85
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 Kassenfonds am 31. Dezember 2018		€ 1.401.147.233,78	

## Art. 9.

*Risultato di amministrazione*

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio finanziario 2018 è accertato nella somma di euro 609.624.945,09 come risulta dai seguenti dati:


Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 Kassenfonds am 31. Dezember 2018		€ 1.401.147.233,78	
	RESIDUI / RÜCKSTÄNDE	COMPETENZA / KOMPETENZ	
Residui attivi / Aktive Rückstände	€ 1.199.740.187,28	€ 552.645.144,03	€ 1.752.385.331,31
Residui passivi / Passive Rückstände	€ 717.481.073,35	€ 606.791.685,46	€ 1.324.272.758,81
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben		€ 187.075.855,95	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben		€ 1.032.559.005,24	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 Verwaltungsergebnis am 31. Dezember 2018		€ 609.624.945,09	

2. L'avanzo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 428.161.774,43.

## Art. 10.

*Conto economico e stato patrimoniale*


1. Il risultato economico dell'esercizio finanziario 2018 è stabilito in euro 171.977.332,71, integralmente accantonato a riserva, in base alle seguenti risultanze:



CONTO ECONOMICO / ERFOLGSRECHNUNG	2018
Totale componenti positivi della gestione / Summe der positiven Gebarungbestandteile (A)	€ 5.360.489.957,53
Totale componenti negativi della gestione / Summe der negativen Gebarungbestandteile (B)	€ 5.249.756.149,16
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione / Differenz zwischen positiven und negativen Gebarungbestandteilen (A-B)	€ 110.733.808,37
Totale proventi ed oneri finanziari / Summe der Erträge aus Finanzanlagen und Finanzierungsaufwendungen (C)	€ 23.698.151,83
Totale rettifiche di valore attività finanziarie / Summe der Wertberichtigungen der Finanzanlagen (D)	€ -986.626,29
Totale proventi ed oneri straordinari / Summe der ausserordentlichen Erträge und Aufwendungen (E)	€ 101.297.289,71
Risultato prima delle imposte / Ergebnis vor der Besteuerung (A-B+C+D+E)	€ 234.742.623,62
Imposte / Steuern	€ 62.765.290,91
Risultato dell'esercizio / Geschäftsergebnis	€ 171.977.332,71

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 15.688.391.292,40 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)	2018
Totale crediti vs partecipanti / Summe der Forderungen gegenüber Teilhabern (A)	€ 0,00
Totale immobilizzazioni immateriali / Summe der immateriellen Anlagegüter	€ 1.181.389.029,69
Totale immobilizzazioni materiali / Summe der materiellen Anlagegüter	€ 8.013.248.102,49
Totale immobilizzazioni finanziarie / Summe der Finanzanlagen	€ 3.416.290.877,55
Totale immobilizzazioni / Summe der Anlagegüter (B)	€ 12.610.928.009,73
Totale rimanenze / Summe der Vorräte	€ 6.659.705,30
Totale crediti / Summe der Forderungen	€ 1.579.821.758,65
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni / Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen	€ 0,00
Totale disponibilità liquide / Summe der flüssigen Mittel	€ 1.490.825.979,88
Totale attivo circolante / Summe des Umlaufvermögens (C)	€ 3.077.307.443,83
Totale ratei e risconti / Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (D)	€ 155.838,84
Totale dell'attivo / Summe der Aktiva (A+B+C+D)	€ 15.688.391.292,40



3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2018 è stabilita in euro 15.688.391.292,40, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA)	2018
Totale patrimonio netto / Summe Nettovermögen (A)	€ 13.967.718.168,81
Totale fondi rischi ed oneri / Summe der Risiko- und Abgabenrückstellungen (B)	€ 66.130.304,78
Totale trattamento di fine rapporto / Summe Abfertigung (C)	€ 110.065.842,20
Totale debiti / Summe der Verbindlichkeiten (D)	€ 1.533.607.180,85
Totale ratei e risconti / Summe antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungen (E)	€ 10.869.795,76
Totale del passivo / Summe der Passiva (A+B+C+D+E)	€ 15.688.391.292,40
Totale conti d'ordine / Summe Ordnungskonten	€ 1.520.585.469,54

#### Art. 11.

##### *Abrogazione di norme*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17, è abrogata.

#### Art. 12.


##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 30 luglio 2019

*Il Vicepresidente della Provincia:* SCHULER



LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 5.

**Rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 1° agosto 2019)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga  
la seguente legge:

Art. 1.

*Allegati*

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, dalla lettera a) alla lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2.

*Approvazione*

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2018 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 30 luglio 2019

*Il Vicepresidente della Provincia:* SCHULER

19R00303

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 6.

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 1° agosto 2019).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche della legge provinciale  
21 settembre 2018, n. 20 (legge di stabilità 2019)*

1. Agli allegati di cui agli articoli 1 e 5 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
- b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
- c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
- d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.

2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20, è così sostituito:

«1. Alla copertura degli oneri per complessivi 617.051.604,56 euro a carico dell'esercizio finanziario 2019, 54.701.610,24 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020, 545.597.734,55 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021 derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C) della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.»

Art. 2.


*Stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'art. 1 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

Art. 3.

*Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.



## Art. 4.

*Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021*

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
- c) all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
- d) all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;
- e) l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
- f) l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;
- g) l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;
- h) l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;
- i) l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;
- j) all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11;
- k) l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N.

## Art. 5.

*Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2018 (allegato SE);
- b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2018 (allegato SU);
- c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021;
- d) allegato 8 - dati di interesse del Tesoriere.

## Art. 6.

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»*

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«i) i fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d'applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive

modifiche, limitatamente al periodo in cui sono in corso gli interventi volti allo smantellamento, all'eliminazione definitiva del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nonché alla bonifica del sito.»

## Art. 7.

*Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario».*

1. L'art. 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale). —

1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.»

## Art. 8.

*Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, «Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli enti provinciali».*

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «o di emanazione di un provvedimento di archiviazione».

## Art. 9.

*Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»*

1. Dopo il comma 5, dell'art. 36, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-bis. La giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le prestazioni differibili fruite in pronto soccorso sono interamente a carico della/del paziente, anche se esentata/o dal pagamento del ticket, nella misura stabilita dalla giunta provinciale. La giunta provinciale fissa i criteri di applicazione della presente disposizione nonché le tipologie di pazienti escluse dal pagamento.»


2. La rubrica dell'art. 36-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: «Mancata fruizione di prestazioni sanitarie».

## Art. 10.

*Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, «Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni».*

1. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è così sostituito:

«4. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima complessiva di 206,9 milioni di euro. La spesa



massima complessiva autorizzata per il contratto collettivo intercompartimentale è di 195,5 milioni di euro. 21 milioni di euro per l'anno 2019, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 96 milioni di euro per l'anno 2021. Tali importi si riferiscono all'amministrazione provinciale e all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di soggiorno di Merano. Per la conclusione del contratto collettivo provinciale del personale docente delle scuole statali la spesa massima complessiva autorizzata per le parti ancora sospese, è di 11,4 milioni di euro. 3,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Per il calcolo degli aumenti generali in sede di rinnovo contrattuale si assume come base di riferimento l'indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione europea). Tenuto conto dell'evoluzione locale sui prezzi, l'indice IPCA da applicare è l'IPCA locale calcolato dall'istituto provinciale di statistica ASTAT.».

#### Art. 11.

*Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano».*

1. Il comma 2 dell'art. 63-*quater* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, o, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale, fra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del presidente della Provincia di natura non regolamentare per l'espletamento dell'incarico. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.».

#### Art. 12.

##### *Equilibri generali di bilancio*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1-*bis* dell'art. 35 e il comma 3 dell'art. 36-*bis* della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 30 luglio 2019

*Il Vicepresidente della Provincia:* SCHULER

(*Omissis*).

19R00304

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 2019, n. 7.

##### **Debito fuori bilancio.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. del 1° agosto 2019)*

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi*

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

#### Art. 2.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in 4.618.455,32 euro per l'anno 2019, in 3.238.736,20 euro per l'anno 2020 e in 3.255.268,53 euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 2.388.757,19 euro per l'anno 2019, a 3.238.736,20 euro per l'anno 2020 e a 3.255.268,53 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legi-



slativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021;

*b)* quanto a 2.229.698,13 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La quantificazione dell'onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2019-2021 è demandata, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.

3. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

#### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 30 luglio 2019

*Il Vicepresidente della Provincia:* SCHULER

(*Omissis*).

19R00305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 luglio 2019, n. 19.

**Modifiche al regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/Sez. Gen. del 25 luglio 2019)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 16 luglio 2019, n. 596;

EMANA  
il seguente regolamento:

### Art. 1.

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, le parole «art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle parole «art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, è così sostituita:

«*e)* le università, gli istituti di ricerca e i soggetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che hanno stipulato con la Provincia o con un ente strumentale della stessa una convenzione per la collaborazione nell'ambito della protezione civile;»

3. Nella lettera *f)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, dopo le parole «e successive modifiche» sono inserite le parole «, o nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l'attività di interesse generale «protezione civile», e che hanno stipulato con un comune della Provincia di Bolzano una convenzione per la collaborazione nell'ambito della protezione civile».

### Art. 2.

1. Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010, n. 31, e successive modifiche, dopo le parole «con la Provincia» sono inserite le parole «o con l'Agenzia».

### Art. 3.

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 luglio 2019

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

19R00301

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-040) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 0 0 5 \*

€ 2,00

